



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot. n. 10430 del 06/12/2022
ORDINANZA N. 189

Oggetto: Istituzione del divieto di transito eccetto residenti e proprietari di immobili nella I^a Trav. via San Giovanni Paolo II.

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'afflusso e la sosta di autovetture verso la palestra comunale ubicata nella I^a Trav. di via San Giovanni Paolo II, durante le manifestazioni organizzate, le partite e gli allenamenti, crea notevoli disagi ai residenti in termini di sicurezza e incolumità pubblica anche a causa delle dimensioni ridotte della strada in oggetto;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di disciplinare la circolazione stradale sulla strada di che trattasi, negli orari in cui è solito che si svolgano gli eventi summenzionati, mediante l'istituzione di un divieto di transito dalle ore 17:45 alle ore 22:30, eccetto per i residenti e proprietari di immobili nella I^a Trav. di via San Giovanni Paolo II.;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495;

RITENUTO che per motivi di incolumità pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dar corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1. E' istituito il divieto di transito e la conseguente chiusura al traffico, **dalle ore 17:45 alle ore 22:30**, nella I^a Trav. di via San Giovanni Paolo II, eccetto per i residenti e proprietari di immobili nel tratto di strada in oggetto.
2. E' consentito il transito, in deroga al presente divieto, ai veicoli delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso, dei mezzi di raccolta del R.S.U., dei veicoli del gestore della palestra.
3. E' revocata tutta la segnaletica verticale preesistente fatta eccezione della segnaletica verticale di indicazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica.

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici, si occupi dell'apposizione della relativa segnaletica.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale.



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

La trasmissione del presente atto alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio per quanto di competenza.

AVVERTE CHE

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente D.Lgvo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni (vigente C.d.S.).

Avverso la presente è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio comunale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.D.S. e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art.2 e seguenti Legge 6/12/1971 n.1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio comunale, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

La Polizia Municipale e le forze di Polizia esistenti su tutto il territorio Comunale, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

F.to: Dott. Giuseppe Salerno